

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA ED ENERGETICA**

(Chiarimento)

PROT. n° 0013235

Roma, 06 agosto 2025

OGGETTO: Palestre - applicazione norma tecnica di prevenzione incendi. Quesito.

In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, si conferma che le palestre nelle quali non “*si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*”, sono attività sprovviste di specifica regola tecnica di prevenzione incendi.

In tali casistiche, quindi, la progettazione antincendio dovrà svilupparsi secondo le indicazioni dell'allegato I al D.M. 7 agosto 2012, nell'ambito della quale le disposizioni contenute nel D.M.18 marzo 1996 e s.m.i potranno costituire un utile riferimento.

Qualora, invece, nelle predette palestre si svolgano “*manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive*”, le disposizioni contenute nell'articolo 20 del predetto decreto assumono valore di cogenza.